

R.G. 2529/12

Il G.D.L.

sciogliendo la riserva che precede,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,

RILEVATO

- che nel ricorso depositato in data 10 ottobre 2012 ITALIANO FULVIO , premesso di essere stato dipendente dalla società ISTITUTO DI VIGILANZA NORTH SECURITY SRL dal 1 novembre 2010 con inquadramento iniziale nel 4 livello CCNL vigilanza privata (dal 1 maggio 2011 nel 4 livello super con mansioni di guardia particolare giurata), ha impugnato il licenziamento irrogatogli in data 13 aprile 2012 per superamento del periodo di comporto;
- che il ricorrente ha lamentato la erroneità della determinazione aziendale che aveva considerato come periodo massimo di comporto 180 giorni anziché i 240 previsti dal CCNL applicato;
- che la società pur ritualmente citata (ved. ricorso notificato) non si è costituita in giudizio;
- che effettivamente dalla documentazione prodotta (ved cedolini paga) e dalla stessa missiva di licenziamento in atti si evince che il lavoratore ha superato i 180 giorni, ma non i superiori 240 o 300 giorni previsti dall'art. 125 CCNL applicato;
- che parte convenuta non ha contestato che il ricorrente si sia assentato per 191 giorni (come da cedolini paga) per uno stesso episodio morboso e che, pertanto, doveva essere considerato un periodo di comporto di 300 giorni;
- che, evidentemente, la società datrice di lavoro ha confuso il periodo massimo per il quale era tenuta a corrispondere la retribuzione

- integrale (appunto 180 giorni di malattia come da art.124 CCNL citato) con il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro;
- che trattandosi di licenziamento precedente il 18 luglio 2012, va applicato l'art.18 SL nella sua originaria formulazione non essendo, del resto, contestato il limite dimensionale della datrice di lavoro;
 - che conseguentemente va ordinato alla parte resistente:
 - a) di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro o i^mmansioni equivalenti alle ultime svolte;
 - b) di corrispondergli le retribuzioni maturande (per euro 1.279,23 mensili) dalla data della presente ordinanza sino al di della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo sugli arretrati ;
 - c) di versare i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge;
 - d) di corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita (1.492,43) , oltre interessi legali dalla data del recesso al saldo effettivo;
 - che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sulla parte convenuta rimasta contumace, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario

PQM

- Accoglie il ricorso proposto e dichiara la illegittimità del licenziamento intimato a ITALIANO FULVIO e per l'effetto ordina alla parte convenuta ISTITUTO DI VIGILANZA NORTH SECURITY SRL :


- 1- la immediata reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro o in mansioni equivalenti a quelle da ultimo svolte ;
- 2- il pagamento delle retribuzioni maturande (pari ad euro 1.279,23 mensili) dalla data della presente ordinanza sino al di della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo sugli arretrati ;
- 3- il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge;
- 4- il versamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita (1.492,43) , oltre interessi legali dalla data del recesso al saldo effettivo;

Condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 1600,00 ^{a dn 14/12}, oltre Iva e CPA con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario .

Così deciso in Monza il ~~23 marzo 2012~~ 3/12/12

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Mariarosa Pipponzi



TRIBUNALE DI MONZA

Depositato in cancelleria

oggi 5 DIC. 2012

Il Cancelliere

Il Cancelliere
Giulia Mascia

